

Alla ricerca di un diritto del lavoro inclusivo La regolarizzazione dei lavoratori immigrati

di Giuseppe Luongo

Nel mondo caotico, povero di garanzie e ricco di vulnerabilità che spesso contraddistingue la vita lavorativa di migliaia di stranieri, si colloca la sanatoria 2012 per il lavoro nero degli immigrati. Ai sensi della disposizione transitoria, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, i datori di lavoro che impiegano irregolarmente cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno possono sanare la propria posizione presentando, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, apposita domanda di regolarizzazione. La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro, imprese e famiglie, che occupano lavoratori stranieri comunque presenti sul territorio nazionale.

Per cui tale istanza può essere presentata anche in favore di stranieri che non potevano essere assunti, in quanto privi del permesso di soggiorno per lavoro, ma che erano presenti sul territorio per ragioni di turismo, cure mediche, studio, motivi religiosi, etc.; ovvero in favore di quegli stranieri con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e per i quali sia stato richiesto nei termini il rinnovo.

Con tale decreto lo stato italiano ha dato attuazione alla direttiva n. 2009/52/CE, con lo scopo di rafforzare la cooperazione tra stati membri nella lotta contro l'immigrazione clandestina, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori di lavoro.

Quella della regolarizzazione, al di là di valutazioni contabili legate alla necessità del governo italiano di fare cassa, è l'esigenza indispensabile che uno stato di diritto ha, se vuole ridurre disuguaglianze irragionevoli e rimettere al centro la persona con i suoi diritti inalienabili.

Lo Stato cerca così di recuperare quegli spazi di legalità che gli sono sovente sottratti dalla xenofobia e dalle mafie.

Se da un lato il decreto legislativo ha inasprito le sanzioni a carico dei datori di lavoro che sfruttano il lavoro nero, dall'altro ha però previsto che gli stessi datori possano ravvedersi "operosamente" ovvero autodenunciandosi per effetto dell'entrata in vigore della legge.

C'è da sperare che la sensibilità civica venga stimolata anche da maggiori controlli pubblici.

In questa fase, della durata di un mese, il datore di lavoro godrà di un periodo di sospensione delle sanzioni che gravano per l'assunzione irregolare.

Una prima rilevante evidenza è che la regolarizzazione riguarda tutti i rapporti di lavoro e non solo quelli domestici o di assistenza alle persone, a differenza di quanto era avvenuto con la regolarizzazione del 2009.

Questo consentirà di evitare le discriminazioni che hanno contraddistinto le regolarizzazioni del 2009, quando la procedura di emersione era interdetta per gli altri lavoratori. Tanto che molti sono stati regolarizzati come badanti pur essendo occupati effettivamente in agricoltura piuttosto che in edilizia.

Il decreto interministeriale del 29 agosto 2012 e la circolare attuativa del 7 settembre 2012 hanno fornito importanti chiarimenti operativi.

In primo luogo, non ci troviamo più nella situazione che fu definita di “click day”, con la corsa ad accaparrarsi il numero limitato di regolarizzazioni possibili, sulla base di un ordine cronologico di invio della domanda.

La dichiarazione di emersione, infatti, potrà essere presentata dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore 24.00 del 15 ottobre 2012, mediante procedura informatica sul sito www.interno.gov.it. A presentare la domanda potranno essere tutti i datori, compresi quelli extracomunitari, che alla data del 9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012) e continuano ad occupare alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri. La ricevuta telematica dovrà essere stampata e consegnata dal datore al lavoratore.

In ogni caso la domanda di emersione non potrà essere presentata dai datori di lavoro condannati negli ultimi cinque anni per reati connessi all'occupazione illegale di stranieri, all'intermediazione illecita ed allo sfruttamento lavorativo, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Così come non potranno beneficiare della procedura di emersione quei lavoratori stranieri nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione; o che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; ovvero che risultino condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

A questo proposito si ricorda che, in tema di procedura di emersione di lavoro irregolare, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 6 luglio 2012, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto legge n. 78 del 2009 introdotto dalla legge di conversione n. 102 del 2009. La disposizione censurata riguarda l'esclusione dalla procedura di emersione di lavoro irregolare, degli stranieri extracomunitari condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale. L'articolo censurato, ad avviso della Corte, farebbe derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articoli 381 del codice di procedura penale, senza prevedere che la pubblica amministrazione provveda ad accertare in concreto che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Sono esclusi, inoltre, dalla procedura di regolarizzazione i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.

La domanda di emersione può essere presentata solo nei confronti di lavoratori stranieri presenti in Italia almeno dal 31 dicembre 2011. Pertanto, il lavoratore dovrà dimostrare, quando verrà convocato dallo sportello unico per l'immigrazione, attraverso la documentazione proveniente da organismi pubblici (qualsiasi PA e ogni altro organismo dotato di potere autoritativo), di essere ininterrottamente presente in Italia almeno dalla data del 31 dicembre 2011.

Saranno i singoli uffici a valutarne la validità probatoria, con innegabile rischio di contenzioso.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, questi dovrà dimostrare di possedere un determinato reddito minimo o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. La prova di tale reddito dovrà risultare dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.

In caso di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico con funzione di sostegno al bisogno familiare, il reddito non può essere inferiore a 20.000 euro annui se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000 euro annui in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Questa regolarizzazione consentirà ai datori di sistemare la posizione contributiva e fiscale nei confronti dell'immigrato irregolare con un costo forfettario pari a 1000 euro per ogni lavoratore, fiscalmente non deducibile né rimborsabile in caso di rigetto della domanda. L'emersione si renderà possibile con il versamento dei 1000 euro ed avverrà previa dimostrazione da parte del datore dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi, in base al Ccnl riferibile all'attività svolta, ed il pagamento degli oneri fiscali e previdenziali relativi.

Nel caso di rapporti di lavoro instaurati da più di sei mesi, dovranno essere regolarizzate le somme dovute per l'intero periodo.

I contributi andranno pagati entro la convocazione per il contratto di soggiorno e le ritenute fiscali entro il 16 di novembre.

Si tratta di costi non di poco conto che possono rendere meno appetibile un provvedimento che sulla carta riguarda quasi 400 mila immigrati. Proprio a loro potrebbe essere accollato indirettamente il costo della "transazione", con accollo, più o meno volontario, di una quota parte degli oneri da sostenere al posto del datore.

Del resto, le retribuzioni sono uno dei maggiori elementi di debolezza dei lavoratori immigrati, giacché in un mercato del lavoro poco ricettivo e altamente precario, costituiscono un ulteriore elemento di potenziale ricatto.

Infatti, l'immigrato per conservare l'autorizzazione a restare in Italia deve evitare la disoccupazione per più di 6 mesi e, per rinnovare il permesso di soggiorno, deve avere un contratto di lavoro in corso. Oltretutto, spesso si tratta di manodopera qualificata con competenze importanti (ad esempio in marketing e informatica) o comunque con una buona conoscenza anche della lingua inglese e degli strumenti di *office automation*.

Come evidenziato dalla Professoressa Laura Zanfrini dell'Università cattolica di Milano, il lavoro nero porta ad un'involuzione delle condizioni lavorative e retributive, con effetti di dumping sociale giacché i lavoratori immigrati regolari subiscono i maggiori colpi dalla recessione rispetto agli immigrati irregolari.

L'Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo, per consentire l'esatta compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", da utilizzare nella procedura di emersione dal lavoro irregolare.

Sono denominati "REDO" (per il lavoro domestico) e "RESU" (per il lavoro subordinato).

Dal 9 agosto 2012, data di entrata in vigore del decreto, e fino alla conclusione del procedimento di presentazione della dichiarazione di emersione, sono sospesi, come già ricordato, i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme.

Tale sospensione cessa nel caso in cui la dichiarazione di emersione non venga presentata nei termini previsti, ovvero venga archiviata o rigettata.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro assolve anche agli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione del lavoratore al Centro per l'impiego, Direzioni territoriali e Inps per quanto riguarda il lavoro domestico.

Circa il provvedimento, dunque, al di là delle valutazioni sul necessario rispetto dello stato di diritto, devono essere considerati gli indubbi benefici che ha un mercato del lavoro più aperto, più libero da meccanismi rigidi di assunzione e va rilevato che, negli ultimi anni, anche in Italia si assiste ad una crescente ricerca di lavoratori stranieri qualificati, la cui flessibilità nel tipo d'impiego e la disponibilità alla mobilità territoriale sono molto apprezzati dalle aziende.

Inoltre, come sottolineato dalla stessa Professoressa Zanfrini, l'economia sommersa ha vanificato la possibilità di governare i flussi migratori, per cui i vari decreti di programmazione sono spesso delle mere prese d'atto di rapporti di lavoro già in essere.

Questo compromette non solo la pianificazione degli ingressi in Italia, ma anche la creazione di un mercato del lavoro attrattivo in modo mirato e coerente con le politiche pubbliche di sviluppo economico e sociale scelte dal Governo. A patto che esistano e siano esplicitabili.

Giuseppe Luongo
Presidente AIDP Gruppo Basilicata